



Allegato C

Regolamento interno rappresentanza degli anziani ospiti RSA non autosufficienti

Art. 1 - Finalità

L'Ente assicura la partecipazione degli ospiti alla organizzazione e gestione della vita dell'Istituto. A tal fine è costituita la rappresentanza degli ospiti secondo le seguenti norme e compiti.

Art. 2 - Assemblea degli ospiti

L'Assemblea degli ospiti è composta da tutti gli ospiti dell'Ente.

L'Assemblea si riunisce ordinariamente una volta all'anno a settembre e può essere convocata dal Presidente dell'organo di rappresentanza anche in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta di un terzo degli anziani ospiti della Casa.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

1. delinea le proposte ed i suggerimenti da sottoporre al Consiglio di Amministrazione dell'Ente per l'organizzazione e gestione della vita della Casa;
2. delibera le proposte di modifica al presente Regolamento con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti in 1^a e 2^a convocazione;
3. elegge separatamente il Presidente e il Vice Presidente con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione. I predetti sono gli stessi dell'Assemblea e della rappresentanza degli ospiti.
4. procede alla revoca del mandato dei suddetti in presenza di palesi irregolarità;
5. ogni anziano ha diritto di formulare proposte e farle discutere.

Art. 3 - Validità delle sedute e delle deliberazioni

Per la validità delle sedute si richiede la metà più uno degli ospiti in 1^a convocazione, in 2^a sarà sufficiente qualunque numero di intervenuti.

A parità di voti propenderà quello del Presidente.

quando trattasi di persone la votazione si farà a scrutinio segreto. Nel caso si dovesse trattare di nomina, a parità di voti, il risultato s'intenderà a favore dell'anziano da più tempo ospite della struttura.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'organo di rappresentanza con lettera affissa all'Albo dell'Ente, la quale dovrà indicare il giorno e l'ora della riunione nonché le materie da trattare.

L'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare in 1^ convocazione qualora siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri; in 2^ convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei membri presenti e sempre che non si svolga nello stesso giorno della prima convocazione.

I processi verbali saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 4 - Il Presidente e il vice Presidente

Il Presidente o il vice Presidente in caso di assenza e/o impedimento del Presidente costituisce l'organo di rappresentanza degli ospiti della Casa.

In particolare:

- ☐ sottopone all'Amministrazione dell'Ente le proposte e i suggerimenti dell'Assemblea degli ospiti in ordine all'organizzazione e gestione dell'Istituzione;
- ☐ collabora con l'Amministrazione, ed il personale al fine di realizzare e mantenere rapporti di solidarietà, di amicizia e di reciproca comprensione.